



CITTÀ DI MOLFETTA
PROVINCIA DI BARI

COPIA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione Straordinaria

N. 04

del 03.02.2004

O G G E T T O:

Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso. Approvazione

L'anno duemilaquattro il giorno tre del mese di febbraio nella Casa Comunale e nella solita Sala delle adunanze del Consiglio, in seguito ad avviso notificato ai Consiglieri in data 29.01.2004 si é riunito il Consiglio Comunale di Molfetta, sotto la presidenza del **Consigliere Giuseppe Amato - Presidente** e con l'assistenza del **Sig. Dott. Carlo Lentini Graziano - Segretario Generale**.

Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti o assenti i Sigg.ri Consiglieri come appresso:

MINERVINI TOMMASO - SINDACO - Presente

<i>Consiglieri</i>	P	A	<i>Consiglieri</i>	P	A
SALLUSTIO Cosmo A.	si		LUCANIE Leonardo	si	
CENTRONE Pietro	si		SASSO Maria	si	
PETRUZZELLA Pantaleo	si		MINUTO Anna Carmela	si	
SPADAVECCHIA Giacomo	si		DE ROBERTIS Mauro	si	
RAFANELLI Domenico	si		SPADAVECCHIA Vincenzo	si	
DE BARI Giuseppe D.co	si		SIRAGUSA Leonardo		si
AMATO Mario	si		CIMILLO Benito	si	
SECONDINO Onofrio		si	DE GENNARO Giovannangelo	si	
SCARDIGNO Girolamo A.	si		AMATO Giuseppe	si	
PANUNZIO Pasquale	si		DI GIOVANNI Riccardo	si	
GIANCOLA Pasquale	si		MINERVINI Corrado	si	
DI MOLFETTA Michele	si		FIORENTINI Nunzio C.		si
DE PALMA Damiano	si		ZAZA Antonello	si	
DE NICOLO' Giuseppe	si		ANGIONE Nicola	si	
PIERGIOVANNI Nicola	si		BALESTRA Giuseppe		si

Presenti n. 27 Assenti n. 04

Il Presidente, visto che il numero degli intervenuti é legale per poter validamente deliberare in prima convocazione, dichiara aperta la seduta.



E, altresì, presente in aula l'Assessore alle Attività Economiche e Produttive, Dott. Saverio Tammacco.

Dell'intero dibattito, registrato su nastro magnetico, è reso verbale a parte.

Si premette che, l'esame dell'argomento in oggetto ha avuto inizio nella seduta consiliare del 22.12.2003, (Delibera C.C. n. 104/2003 ed è proseguito nella seduta consiliare del 28.1.04 Delibera n. 02/2004). Nel corso delle summenzionate sedute sono stati esaminati ed approvati i primi n. 25 articoli del "Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso" nel testo-bozza predisposto dalla Direzione del Mercato Comunale.

Introdotta dal Presidente, il Consiglio procede all'esame del 26° articolo del Regolamento in oggetto.

(Durante l'esame del provvedimento sono entrati in aula i Consiglieri Secondino, Siragusa, Fiorentini e Balestra).

I restanti articoli del più volte citato "Regolamento" sono singolarmente esaminati e posti in votazione unitamente agli emendamenti proposti in aula.

In particolare il Consiglio si è soffermato sull'art. 49 "Norme transitorie" il cui testo è stato riformulato dal Sindaco per conto dell'Amministrazione. Il Sindaco ha precisato che la normativa transitoria è finalizzata a ratificare e rendere operative le operazioni di sorteggio effettuate per il mero trasferimento del Mercato nella nuova sede secondo le modalità e con i criteri voluti dalla totalità degli operatori operanti che hanno sottoscritto il relativo documento, stante la minacciata chiusura della vecchia struttura per motivi igienico-sanitari, sottolineando, altresì, che l'eventuale doppio locale-posteggio non comporta la doppia concessione, ma rimane concessione unica.

Si da atto che durante, la discussione, su proposta di alcuni Consiglieri, il Presidente ha più volte sospeso la seduta (1^ sospensione, ore 21,10-ripresa, ore 22,40 – 2^ sospensione ore 23,55-ripresa ore 01,00 – 3^ sospensione ore 1,20-ripresa ore 01,55).In conseguenza, prima della votazione finale sull'intero provvedimento, sono presenti in aula n. 17 Consiglieri - assenti i Consiglieri: Sallustio, Centrone, Secondino, Scardigno, Panunzio, Di Molfetta, De Nicolò, Lucanie, Sasso, Minervini C., Fiorentini, Zaza, Angione e Balestra.

Esaurito l'esame del provvedimento in oggetto, il Presidente pone in votazione il "Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso" nel testo finale, come risulta a seguito degli



emendamenti favorevolmente accolti dall'aula e stante l'esito favorevole della votazione stessa, da atto che

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- ❑ Si avverte la necessità di modificare l'attuale Regolamento Comunale del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso con un articolato più rispondente alle normative nazionali e comunitarie vigenti e alle moderne esigenze della commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli;
- ❑ È in fase di ultimazione il Nuovo Mercato Ortofrutticolo e pertanto è necessario un regolamento che predisponga il funzionamento e l'organizzazione dei servizi esistenti nella nuova struttura mercatale;
- ❑ La legge 25.03.1959, n. 125 detta le norme sul commercio all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, delle carni e dei prodotti ittici;
- ❑ Con D.M. 10.04.1970, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 219 del 31.08.1970, è stato approvato il regolamento tipo per i mercati all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli a cui si deve uniformare;
- ❑ VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento predisposto dalla Direzione di Mercato e fatto proprio dall'Amministrazione Comunale;
- ❑ VISTO il parere espresso dalla Commissione di Mercato con verbali n. 7,8,9,10,11,12 del 25.01/ 07.02/ 20.02/ 21.02/ 05.03 e 09.03 dell'anno 2001;
- ❑ VISTI i pareri espressi dalle Commissioni Consiliari Permanenti, n. 2 Attività Economiche e Produttive, 3[^] Trasparenza e 4[^] Patrimonio, tutti acquisiti agli atti del fascicolo;
- ❑ PRESO atto del testo finale del Nuovo Regolamento del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, così come risulta a seguito degli emendamenti favorevolmente accolti dal consesso;
- ❑ ACQUISITO il parere favorevole del Dirigente f.f. Dott. Giuseppe Gesmundo reso, ai sensi dell'articolo 49, comma 1°, del T.U.EE.LL. approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000 sul suddetto testo finale del Regolamento de quo nel suo complesso (il provvedimento non ha rilevanza contabile);
- VISTA la Legge n. 125 del 25.03.1959;
- VISTO il D.M. 10.04.1970;
- VISTO lo Statuto Comunale;
- VISTO il T.U.EE.LL. n. 267 del 18.08.2000;

Con voti unanimi e favorevoli espressi in forma palese da n. 17 Consiglieri presenti e votanti



D E L I B E R A

1. Approvare il Nuovo Regolamento Comunale del Mercato Ortofrutticolo all'Ingrosso, composto di n. 50 articoli, progressivamente numerati dal n. 1 al n. 50, nel testo allegato alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante.
2. Dare atto che detto Regolamento, divenuto esecutivo, sarà pubblicato all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi ed entrerà in vigore ad avvenuta pubblicazione. In conformità a quanto previsto dall'art. 19 dello Statuto c.le, il Regolamento sarà pubblicato sul sito internet del Comune www.comune.molfetta.ba.it.
3. Dare atto che il Regolamento di Mercato precedente, cessa di avere efficacia ad intervenuta esecutività del presente Regolamento.
4. Nominare responsabile del procedimento il dott. Marino DE VIRGILIO, Dirigente dell'Unità Autonoma Mercati al quale il presente atto sarà trasmesso per l'esecuzione.
5. Inviare copia del presente atto, ad avvenuta esecutività, al Dirigente Unità Autonoma Mercati.



ART. 1
DEFINIZIONE DEL MERCATO

1. *Le attrezzature ed i servizi posti a disposizione degli operatori economici nel settore dei prodotti ortofrutticoli freschi, essiccati o comunque conservati e trasformati, dei fiori, delle foglie, frutti e piante ornamentali, siti in Molfetta nella zona artigianale, costituiscono il MERCATO per il commercio all'ingrosso dei prodotti stessi, ai sensi e per gli effetti della legge 25-3-1959, n.125.*
2. *Per vendita all'ingrosso, si intende quella fatta per quantitativi non inferiori ad un collo, sempre che si tratti di merce confezionata in imballaggio ammesso dalle norme in vigore, fatta eccezione per le derrate particolarmente pregiate.*

ART. 2
GESTIONE DEL MERCATO

1. *Il MERCATO e' gestito dal Comune di Molfetta secondo le modalità stabilite dal Capo V del T.U.EE.LL. approvato con D.Leg.vo 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni.*
2. *La gestione del MERCATO deve essere informata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e trasparenza.*
3. *I proventi della gestione devono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del Mercato e dei relativi servizi e all'ammortamento e miglioramento della struttura e dei relativi impianti.*

ART. 3
DIRETTORE DEL MERCATO

1. *Al MERCATO è preposto un Direttore, che è responsabile del funzionamento del MERCATO stesso; la sua nomina è fatta dall'Ente Gestore.*
2. *Nel caso in cui la nomina avvenga per pubblico concorso, qualora il mercato sia gestito da un Ente Pubblico, sarà applicata la normativa vigente.*
3. *Il Direttore del Mercato deve prestare tutta la sua opera nel disimpegno delle proprie mansioni, egli non può svolgere attività commerciali od altre attività ritenute incompatibili dall'Ente Gestore con le funzioni da lui svolte nel Mercato stesso.*



ART. 4
COMMISSIONE DI MERCATO

Presso il MERCATO all'Ingrosso di Molfetta è istituita la Commissione di MERCATO che sarà costituita e disciplinata da apposito atto del Consiglio Comunale.

ART. 5
COMPITI DEL DIRETTORE DI MERCATO

- 1. Il Direttore del MERCATO è responsabile del regolare funzionamento del MERCATO e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere, in ottemperanza alle disposizioni di legge e del presente Regolamento.*
- 2. Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, adotta nei confronti del personale stesso i provvedimenti disciplinari del richiamo e della censura e propone all'Ente Gestore sanzioni di maggiore rilievo secondo le norme contenute nel contratto di lavoro e nel Regolamento del Personale.*
- 3. Al Direttore del MERCATO sono, inoltre, attribuiti i seguenti particolari compiti:*
 - Accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente Regolamento;*
 - Curare l'osservanza degli orari di apertura e chiusura del MERCATO;*
 - Vigilare perché non vengano intralciate le operazioni di rifornimento del MERCATO;*
 - Accertare che tutte le operazioni di compravendita si effettuino con le norme previste dal Regolamento;*
 - Intervenire per dirimere equamente le controversie derivanti dall'applicazione del presente Regolamento;*
 - Autorizzare l'introduzione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;*
 - Proporre all'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, anche su segnalazione degli operatori, le iniziative atte a favorire l'approvvigionamento del MERCATO, l'ampliamento del raggio di vendita dei prodotti e l'aumento del volume d'affari, nonché il miglioramento della tecnica delle vendite e dei servizi;*
 - Accertare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti prescritti avvalendosi di apposito servizio di controllo di qualità delle merci;*
 - Vigilare perché l'attività dei Commercianti, Commissionari, dei Mandatari e degli Astatori si svolga secondo le norme di legge e di Regolamento;*
 - Vigilare perché non siano adoperati artifici tendenti ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e perché vengano impediti eventuali frodi;*
 - In casi particolari ed urgenti, adottare i provvedimenti che si rendano necessari, riferendone riferendone all'Ente Gestore ed alla Commissione di Mercato;*
 - Curare in modo particolare la regolare vendita dei prodotti affidati alla Direzione di MERCATO;*
 - Curare nel quadro delle attrezzature di MERCATO la buona conservazione dei prodotti di cui al successivo art. 46*



- *Curare l'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dagli Organi Sanitari e di cui al successivo art. 11*
 - *Emanare ordini di servizio per il regolare svolgimento delle operazioni, in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;*
 - *Svolgere ogni altra funzione demandatagli da disposizioni legislative e regolamentari.*
4. *Il Direttore ha facoltà di allontanare dal MERCATO le persone che rifiutino di sottostare alle norme della Legge e del Regolamento o che comunque turbino con il loro comportamento il regolare funzionamento del MERCATO.*
 5. *Il Direttore di Mercato, fatte salve le prerogative previste dall'art. 107 del decreto legislativo n. 267/2000, acquisito il parere della Commissione di Mercato, sottopone ai competenti organi comunali le seguenti materie:*
 - ❑ *Criteria per l'assegnazione dei punti vendita;*
 - ❑ *Corrispettivi di concessione dei punti di vendita;*
 - ❑ *Tariffe dei servizi di Mercato;*
 - ❑ *Modifiche da apportare al Regolamento di Mercato;*
 - ❑ *Istituzione di nuovi servizi di Mercato.*

ART. 6 **PERSONALE ADDETTO AL MERCATO**

Il Direttore del MERCATO è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale gerarchicamente da lui dipendente, assunto dall'Ente Gestore, in relazione alle effettive necessità funzionali del MERCATO stesso.

ART. 7 **RILEVAZIONI STATISTICHE E PREZZI**

1. *Le rilevazioni statistiche, da effettuarsi in conformità alle disposizioni dell'Istituto Centrale di Statistica, riguardano sia le quantità sia i prezzi di vendita dei prodotti contrattati.*
2. *La rilevazione statistica delle quantità e' basata sullo spoglio dei documenti di entrata delle merci nel MERCATO.*
3. *Tali documenti devono essere completi degli elementi occorrenti ai fini statistici e contenere l'indicazione esatta della specie merceologica, delle quantità, della provenienza e del destinatario.*
4. *La rilevazione dei prezzi viene effettuata dalla Direzione del MERCATO a mezzo di personale all'uopo qualificato, mediante il metodo della rilevazione diretta.*
5. *I Commissionari e i Mandatari devono tenere a disposizione del MERCATO, che potrà avvalersene ai fini statistici, tutti gli atti e i documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro committenti o mandatari.*



6. *I dati individuali rilevati sono soggetti alla vigente normativa in materia di trattamento dei dati.*
7. *I dati globali, unitamente ai prezzi rilevati, potranno essere oggetto, invece, della massima divulgazione.*

ART. 8
POLIZIA DI MERCATO

1. *L'ordine pubblico del MERCATO e' assicurato dalla Polizia Municipale.*
2. *Il Comando di Polizia Municipale metterà a disposizione presso il MERCATO un numero di agenti che l'Ente Gestore, sentito il Direttore del MERCATO, determinerà fissandone il periodo di permanenza e la consistenza in rapporto alle effettive esigenze funzionali ed organizzative di mercato.*
3. *Le direttive per l'attuazione dei servizi di vigilanza di cui al presente regolamento, sono di competenza del Direttore.*

ART. 9
SERVIZIO DI VERIFICA DEL PESO

1. *Nell'interno del MERCATO e' posto a disposizione dei richiedenti un servizio di verifica del peso.*
2. *La Direzione del MERCATO può eseguire controlli sull'esattezza delle pesature presso i rivenditori, anche su richiesta degli interessati.*
3. *La Direzione provvede ad eseguire tali controlli prima o all'atto della consegna delle merci ed alla presenza degli interessati.*

ART. 10
GESTIONE DEI SERVIZI

1. *L'Ente Gestore, provvede, nel rispetto della normativa vigente, sia direttamente sia mediante affidamenti a terzi, ai seguenti servizi di MERCATO:*
 - servizio di pulizia del MERCATO;*
 - servizio di Bar e Ristoro;*
 - servizio Frigorifero;*
 - servizio di posteggio per veicoli ed automezzi;*
 - ogni altro servizio ausiliario del MERCATO;*



ART. 11
SERVIZIO IGIENICO SANITARIO

1. *Al servizio di vigilanza igienico – sanitaria sulle strutture e attrezzature, nonché all'accertamento della commestibilità dei prodotti immessi nel MERCATO, provvedono i competenti Organi Regionali, Provinciali e Comunali, facendo osservare le norme vigenti e quelle impartite dalle competenti autorità, anche in materia di Igiene del suolo dell'abitato.*
2. *Detti organi, che svolgono il servizio della qualità, possono dichiarare non idonea all'alimentazione determinate partite di prodotti e disporre la distruzione e/o l'avviamento a particolari destinazioni, sotto debito controllo, rilasciandone certificazione da consegnarsi al detentore della merce e alla Direzione di Mercato.*
3. *L'Ente Gestore del MERCATO pone a disposizione del Servizio Igienico – Sanitario i locali, le attrezzature ed il personale ausiliario necessario, nonché la collaborazione della Polizia Municipale.*
4. *I controlli igienico – sanitari debbono essere previsti ed effettuati in modo efficiente.*
5. *Il Direttore del MERCATO è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal servizio di vigilanza sanitaria.*

ART. 12
FACCHINAGGIO

1. *Le operazioni di facchinaggio e di trasporto all'interno del MERCATO sono eseguite da facchini liberi, in possesso del certificato previsto dall'art. 121 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e autorizzati dall'ente gestore, su proposta del Direttore del Mercato, sentiti i rappresentanti sindacali della categoria operante nel Mercato e la Commissione di Mercato.*
2. *Gli operatori alle vendite, nell'ambito dei posteggi e dei magazzini di cui sono concessionari, possono svolgere le operazioni di facchinaggio personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti per tale specifica mansione. Per ambito del posteggio e del magazzino si intende anche il pianale del veicolo ad essi accostato per lo scarico.*
3. *Gli acquirenti possono anch'essi provvedere al carico e al trasporto delle merci personalmente o a mezzo di propri dipendenti regolarmente assunti, limitatamente alle merci di loro proprietà.*
4. *Nei casi di esigenze eccezionali, derivanti da straordinari afflussi di derrate e da conseguenti particolari necessità di trasporto e facchinaggio, il Direttore di Mercato può autorizzare gli operatori, sempre in conformità alle norme di cui al secondo e terzo comma del presente articolo, a compiere operazioni normalmente riservate ai facchini liberi, sentiti i rappresentanti sindacali degli operatori alle vendite e dei facchini liberi stessi.*



5. *Tutti gli operatori che intendano avvalersi di personale proprio debbono darne preventiva comunicazione alla Direzione del MERCATO.*
6. *I facchini liberi, per essere ammessi ad esercitare il loro mestiere nell'interno del Mercato, debbono aver compiuto il 18° anno di età ed essere esenti da malattie ed infermità che possano pregiudicare l'igiene e la salute pubblica, nonchè lo svolgimento della propria attività. A tal fine dovranno essere sempre in possesso di libretto sanitario aggiornato.*
7. *L'autorizzazione non potrà essere rinnovata oltre il 31 dicembre dell'anno in cui l'interessato avrà compiuto il 61° anno di età.*
8. *Sulla determinazione annuale del numero e sull'indicazione nominativa dei facchini liberi a disposizione degli operatori provvede l'ente gestore, su proposta del Direttore, sentiti la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini liberi, in modo da garantire un efficiente servizio e da assicurare a questi la continuità del lavoro ed il raggiungimento di una equa retribuzione media giornaliera, in riferimento al volume delle operazioni da essi effettivamente svolte e alle relative tariffe.*
9. *I facchini liberi sono pagati per i servizi effettivamente resi e secondo la tariffa proposta dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato ed i rappresentanti sindacali degli stessi facchini, ed approvata dal Comitato provinciale dei prezzi.*
10. *Essi sono responsabili delle merci loro affidate per lo scarico, il carico e la consegna e non possono imporre la loro opera né possono rifiutarla quando ne siano richiesti. E' ad essi, altresì, vietato di farsi aiutare da altre persone non autorizzate nel disimpegno della loro attività.*
11. *Durante la loro permanenza nel MERCATO all'Ingrosso e nelle aree o nei magazzini ad esso pertinenti, i facchini debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente gestore, sulla cui foggia e colore siano stati sentiti i rappresentanti sindacali della categoria degli stessi facchini. Anche il personale di fatica degli operatori fissi deve essere soggetto ad analoga disposizione.*
12. *I facchini possono liberamente unirsi in Cooperative, carovane o gruppi di lavoro, costituiti ed organizzati secondo le norme vigenti.*
13. *Peraltro ad essi non può farsi obbligo di appartenere ad uno dei predetti organismi di lavoro, purché dimostrino di avere provveduto a regolare completamente la propria posizione assicurativa e previdenziale ad ogni effetto e dimostrino, altresì, di essere adeguatamente assicurati per danni eventualmente arrecati a terzi nell'esercizio della loro attività.*
14. *I facchini liberi che contravvengano alle disposizioni del presente Regolamento e a quelle emanate dal Direttore del MERCATO nella sua competenza o che comunque turbino il normale funzionamento del MERCATO, sono passibili delle seguenti sanzioni:*
 - a) *la diffida scritta od orale disposta dal Direttore;*
 - b) *la sospensione dal MERCATO da uno a 15 giorni disposta dal Direttore;*
 - c) *nei casi gravi la revoca dell'autorizzazione e l'espulsione dal MERCATO disposta dall'Ente gestore, su proposta del Direttore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione dell' addebito all'interessato.*

Durante il periodo di sospensione il punito non può accedere al mercato per nessun motivo.



15. *Alle stesse sanzioni, fatta eccezione per quella prevista al punto c), debbono essere assoggettati i dipendenti degli operatori commerciali e dei produttori autorizzati alla vendita diretta.*
16. *Gli operatori alle vendite singoli o associati, quando le particolari esigenze del MERCATO lo consiglino, possono affidare, con apposita convenzione, alle Cooperative, alle carovane o ai gruppi di lavoro eventualmente costituiti tra facchini, i servizi di cui al secondo comma del presente articolo.*
17. *La Convenzione è approvata dall'Ente gestore ed è resa esecutiva dal Direttore del MERCATO, sentiti i rappresentanti sindacali dei facchini e degli operatori di MERCATO.*

ART. 13

SELEZIONE, LAVORAZIONE ED IMBALLAGGIO DELLA MERCE

1. *Rientrano nella disciplina del presente articolo le operazioni di selezione ed imballaggio di partite di merce che, prima di essere poste in vendita, necessitano di lavorazione per essere ricondizionate secondo le norme qualitative.*
2. *Le operazioni di cui trattasi possono essere svolte direttamente dagli operatori, da personale dipendente, da ciascuno di essi o da altro personale. Gli operatori che intendono avvalersi di personale proprio debbono preventivamente comunicare per iscritto alla Direzione del MERCATO l'elenco del personale ad esso adibito a dette operazioni.*
3. *Gli operai debbono essere in regola con la normativa igienico- sanitaria in vigore.*
4. *Gli operai debbono indossare l'uniforme prescritta dall'Ente Gestore.*

ART. 14

PESATURA DEI PRODOTTI

1. *Ogni venditore permanente provvede al peso delle derrate mediante una o più bilance automatiche di sua proprietà, installate nel posteggio di vendita.*
2. *Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:*
 - a) *mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;*
 - b) *perfettamente regolati e verificati prima di essere adoperati;*
 - c) *bene in vista.*



ART. 15
CORRISPETTIVI E TARIFFE

1. *I proventi della gestione debbono essere commisurati a sostenere esclusivamente le spese necessarie al funzionamento del MERCATO e all'ammortamento e al miglioramento dei relativi impianti.*
2. *I corrispettivi di locazione dei posteggi e dei magazzini e di ogni altro locale e spazio del MERCATO, qualunque sia la sua destinazione, sono deliberati dall'Ente Gestore, ed hanno natura di CANONI NON RICOGNITORI.*
3. *Le tariffe dei servizi di MERCATO, così come quelli dati in Concessione, sono adottate con le stesse modalità dei corrispettivi di Concessione.*
4. *Le tariffe anzidette sono, a cura della Direzione del MERCATO, esposte in un luogo adatto in modo che tutti coloro che operano nel MERCATO possano prendere visione.*
5. *Per nessun motivo possono essere imposti o esatti da chicchessia pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti nelle tariffe o che non siano il corrispettivo di prestazioni effettivamente rese.*
6. *Il Direttore del MERCATO può sospendere dal MERCATO coloro che contravvengono a quanto disposto dal comma precedente.*

(

ART. 16
SERVIZI BANCARI E DI TESORERIA

1. *Nel MERCATO può essere istituita una cassa per il servizio di Tesoreria e per le operazioni bancarie a favore degli operatori di MERCATO.*
2. *La gestione della cassa è affidata ad un'azienda di credito abilitata dalla normativa vigente, mediante Convenzione stipulata dall'Ente Gestore.*
3. *Il Regolamento della cassa di MERCATO deve essere adottato con deliberazione dell'Ente Gestore.*

ART. 17
RESPONSABILITA'

1. *Salve ed impregiudicate le responsabilità di Legge, l'Ente Gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze o deperimenti di derrate, che dovessero, per qualsiasi titolo, derivare agli operatori ed ai frequentatori del MERCATO.*
2. *Gli operatori ed i frequentatori del MERCATO sono responsabili dei danni da essi o dai loro dipendenti causati al Comune e all'Ente Gestore.*



3. *A loro carico il Direttore del MERCATO può adottare le sanzioni di cui al presente Regolamento.*

ART. 18
VENDITORI

Sono ammessi al MERCATO i seguenti venditori:

- a) i Commercianti all'Ingrosso, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;*
- b) i produttori singoli ed associati, nonché le Associazioni dei Produttori costituite a norma di legge ed in forza dei Regolamenti Comunitari ed in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli,*
- c) le Cooperative e i loro Consorzi, le Società di approvvigionamento e distribuzione private o a partecipazione pubblica e loro consorzi, le Imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti ortofrutticoli.*

ART. 19
COMPRATORI

1. Sono ammessi al MERCATO i seguenti compratori:

- a) I Commercianti all'Ingrosso, in regola con le norme vigenti per il settore degli operatori ortofrutticoli;*
 - b) I Commercianti al Minuto, singoli od associati;*
 - c) Le Imprese che provvedono alla lavorazione, conservazione e trasformazione dei prodotti;*
 - d) Le Comunità, le Convivenze, le Cooperative di consumo ed i Gestori di alberghi, Ristoranti, Mense, Spacci aziendali nonché i Pubblici esercizi, i gruppi di acquisto e le Unioni volontarie;*
 - e) Le Società di approvvigionamento e distribuzione private e/o a partecipazione pubblica.*
- 3. Sono ammessi, inoltre, agli acquisti i privati consumatori secondo le modalità previste di cui all'art. 33.*

ART. 20
COMMISSIONARI – MANDATARI – ASTATORI

- 1. Sono ammessi ad operare nel MERCATO, per la vendita e per gli acquisti, anche Commissionari e Mandatari che abbiano prestato all'Ente Gestore cauzione fruttifera in denaro oppure mediante fideiussione bancaria, stabilite dall'Ente Gestore.*
- 2. La cauzione resta vincolante per tutto il tempo in cui l'interessato è ammesso ad operare nel MERCATO.*



3. *I commissionari, i mandatari e gli astatori non possono esercitare per conto proprio sia nel mercato che fuori mercato e nell'ambito della Provincia il commercio dei prodotti oggetti dell'attività del mercato nel quale operano nè svolgere il commercio suddetto per interposta persona.*

ART. 21

ACCERTAMENTO DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER L'AMMISSIONE ALLE VENDITE ED ACQUISTI

1. *Il possesso dei requisiti per essere ammessi alla vendita ed agli acquisti nel MERCATO e' accertato dal Direttore di MERCATO attraverso l'esame della seguente documentazione:*
 - a) *certificazione, rilasciata dalla Camera di Commercio della Provincia in cui risiede l'interessato, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione ad una delle categorie indicate agli artt. 18-19 ed il possesso dei requisiti previsti dall'art. 5 del Decreto Legislativo n° 114/98 qualora richiesti e dovuti;*
 - b) *certificazione relativa alle disposizioni comunitarie e nazionali previste dal REG. CEE 2251/92 e dal D.D.L.L. 339/92 e 72/93 e successive modificazioni (Albo Operatori).*
 - c) *Codice Fiscale e Partita IVA.*

ART. 22

DOCUMENTO PER L'ACCESSO AL MERCATO

1. *Il Direttore del MERCATO rilascia a tutte le persone ammesse al MERCATO apposita tessera, munita di fotografia dell'interessato, numerata, e firmata dallo stesso.*
2. *Nella tessera devono essere indicate:*
 - a) *le generalità del titolare;*
 - b) *il titolo di ammissione al MERCATO;*
 - c) *il periodo di validità.*
3. *Per il rilascio della tessera può essere imposto il pagamento di un diritto a titolo di rimborso spese.*
4. *Il Direttore del MERCATO può autorizzare l'ingresso di altre persone che ne facciano richiesta, da lui ritenuta giustificata.*
5. *Avverso il mancato rilascio della tessera e' ammesso ricorso al SINDACO, che decide entro 30 giorni con provvedimento definitivo.*



ART. 23

DISCIPLINA DEI CONCESSIONARI E DEL PERSONALE DIPENDENTE

- 1. Le organizzazioni di produttori di cui alla Legge n° 622/67, i produttori, i consorzi e le cooperative di produttori, possono vendere soltanto i prodotti di produzione propria e dei soci negli appositi spazi loro riservati.*
- 2. I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti, oltretché personalmente, anche a mezzo di delegati preventivamente autorizzati dalla Direzione del MERCATO; gli uni e gli altri devono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori.*
- 3. Le organizzazioni dei produttori di cui alla Legge n° 622/67, i consorzi e le cooperative dei produttori, nonché altri enti assegnatari di terreni, effettuano le vendite a mezzo di persone da essi designate, purché soci o dipendenti regolarmente assunti.*
- 4. I commercianti grossisti possono effettuare vendite anche per conto terzi, ove specificatamente incaricati dal proprietario della merce: in questo caso, devono attenersi a quanto stabilito dalle disposizioni previste **dall'art.44**.*
- 5. I commercianti all'ingrosso, anche se titolari di posteggio di vendita, possono provvedere all'acquisto di prodotti nell'ambito del MERCATO.*

ART. 24

DESTINAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

- 1. Si intendono Posteggi di vendita fissi tutti i locali situati nella Galleria adibiti all'esposizione ed alla vendita dei prodotti di cui **all'articolo 1**.*
- 2. Si intendono magazzini tutti i locali situati nel 2° lotto adibiti esclusivamente alla lavorazione, confezionamento e frigo - conservazione dei prodotti ortofrutticoli e degli imballaggi.*
- 3. I posteggi di vendita fissi sono di preferenza designati ai commercianti all'ingrosso, ai commissionari, mandatari ed alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli di cui alla legge n. 622/67 ed alle cooperative ortofrutticole e loro consorzi, che dimostrino di poter svolgere rilevante attività a carattere continuativo.*
- 4. I magazzini sono assegnati agli operatori di cui al comma precedente, con gli stessi criteri di cui **all'art. 25**, prevalentemente impegnati nella lavorazione e confezionamento e frigo - conservazione dei prodotti ortofrutticoli.*
- 5. Al fine di valorizzare le produzioni locali e favorire l'associazionismo dei produttori locali, l'Ente gestore potrà riservare parte delle strutture di lavorazione a Cooperative ed organizzazioni di produttori locali.*
- 6. Ai produttori singoli o associati e alle organizzazioni di cui alla legge predetta, che svolgono attività a carattere stagionale, è riservata la zona designata ai produttori; a ciascuno di essi è assegnata un'area proporzionata all'entità della produzione della propria*



azienda. Le assegnazioni sono effettuate dal Direttore del Mercato ed hanno la durata di un anno o frazione di anno.

ART. 25

ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

- a) *I posteggi fissi ed i magazzini per attività a carattere continuativo sono assegnati dall'Ente Gestore del Mercato agli operatori di cui agli art. 18 e 20 su domanda degli interessati, in base a criteri concertati dalla Commissione di mercato, anche in relazione all'eventuale necessità di stabilire ordini di priorità.*

ART. 26

RINNOVO DELLE ASSEGNAZIONI

1. *Tutte le assegnazioni dei posteggi e dei magazzini avranno la durata di anni 7.*
2. *I successivi rinnovi, dopo i primi 7 anni, avranno la durata di anni 3 ed avverranno in base ai criteri che saranno stabiliti ai sensi e nei termini di cui all'art. 25, con particolare riguardo all'attività svolta nel MERCATO ed ai minimi di attività commerciale.*

ART. 27

CARATTERE DELLE ASSEGNAZIONI DEI POSTEGGI E MAGAZZINI

1. *L'assegnazione di un posteggio o magazzino può essere disposta a favore di persone fisiche o giuridiche. Qualora l'assegnazione venga fatta a persona fisica, essa è strettamente personale e non può essere ceduta, salvo che al coniuge e parenti entro il terzo grado.*
2. *La morte dell'assegnatario dà diritto agli eredi legittimi di continuare nell'assegnazione fino alla scadenza, qualora essi siano in possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite nel MERCATO.*
3. *In caso diverso, gli eredi legittimi possono farsi rappresentare da persone aventi i requisiti suddetti comunque fino alla scadenza.*
4. *Qualora la persona fisica assegnataria di un posteggio o magazzino intende costituire una società per l'esercizio dell'attività commerciale, può chiedere che l'assegnazione sia trasmessa alla società fino alla scadenza rivolgendo regolare domanda all'Ente Gestore del MERCATO, che può autorizzare il trasferimento dell'assegnazione alla società, purché questa assuma tutte le responsabilità e gli impegni, sia di ordine fiscale, sia di ordine finanziario e commerciale della persona fisica nella sua qualità di operatore fisso del MERCATO e purché il rappresentante legale della stessa sia in possesso dei requisiti soggettivi di cui al presente Regolamento e non vi ostino motivo di pubblico interesse.*
5. *Il provvedimento di diniego deve essere motivato e non può produrre effetto di cessazione di attività della ditta richiedente.*



6. *La trasformazione di cui al comma 4 senza la prescritta autorizzazione, in caso di cessazione della preesistente Ditta individuale, determinerà la revoca della Concessione.*
7. *Qualora l'assegnazione di un posteggio o magazzino sia disposta a favore di una persona giuridica, essa viene intestata al legale rappresentante salvo voltura dell'intestazione al nuovo rappresentante legale.*
8. *E' consentito il trasferimento della titolarità dell'assegnazione nei casi di trasformazione di una società commerciale da uno ad altro dei tipi previsti dalle disposizioni vigenti.*
9. *Nel caso in cui due o più ditte concessionarie intendono unificare le loro attività attraverso la costituzione di società o di altre forme associative, l'Ente Gestore può sempre autorizzare la unificazione e, in relazione alle quantità commercializzate dagli interessati ed alla disponibilità di posteggi, assegnare alla nuova società o associazione due o più posteggi contigui. La nuova Concessione comporta la rinuncia delle singole Concessioni in atto nonché l'assunzione di tutte le responsabilità ed impegni previsti dal presente Regolamento.*

ART. 28
GESTIONE DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. *Il posteggio e/o il magazzino devono essere gestiti dall'intestatario dell'assegnazione o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. precedente, ed è vietata ogni forma di sub concessione ivi compreso l'affitto d'azienda.*
2. *Quando l'assegnazione sia fatta a persona fisica, questa in caso di comprovato impedimento fisico, può farsi rappresentare, nella gestione, dal coniuge o da parente entro il terzo grado avente i requisiti di legge di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 114 del 31 Marzo 1998.*
3. *Nel caso di assegnazione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, ad eccezione delle cooperative e delle associazioni di produttori, la gestione potrà essere affidata, previa comunicazione all'Ente Gestore, anche a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiamati.*
4. *Gli assegnatari per i rapporti con l'Ente Gestore, debbono eleggere domicilio, ad ogni effetto, presso il rispettivo posteggio.*
5. *In conformità dell'atto di assegnazione, ogni assegnatario deve indicare chiaramente sulla testata dell'accesso al rispettivo posteggio, il proprio nome cognome e indirizzo o la ditta con relativa sede; le società debbono indicare la ragione o la denominazione sociale, con l'indicazione del nome, cognome e indirizzo del legale rappresentante.*



ART. 29
USO DEI POSTEGGI

1. *I posteggi debbono essere usati solo per il deposito dei prodotti e degli oggetti necessari per la vendita, nel rispetto della vigente normativa in materia di igiene, di sicurezza dei luoghi di lavoro e prevenzione incendi. E' tassativamente vietato adibire l'area di esposizione e di vendita dei posteggi a deposito di imballaggi.*
2. *Gli imballaggi debbono essere custoditi esclusivamente nei magazzini e strutture adibite allo scopo.*
3. *E' tassativamente vietato usare magazzini di deposito e di lavorazione per il ricovero degli automezzi che debbono sostare negli appositi spazi nei limiti delle prescrizioni impartite dal Direttore di MERCATO.*
4. *Durante le ore di chiusura del MERCATO, e' consentito ai concessionari dei posteggi di vendita e loro dipendenti rimanere nel MERCATO per la conduzione della propria attività, nel rispetto delle disposizioni e limiti impartiti dal Direttore del MERCATO. Ai concessionari di magazzini di lavorazione e confezionamento dei prodotti, il Direttore, nell'ambito delle sue attribuzioni, deve garantire la più ampia autonomia di svolgimento e conduzione della loro attività.*
5. *Non e' consentito installare nei posteggi e nei magazzini impianti di qualsiasi natura o apportarvi modifiche di qualunque specie ed entità, senza la preventiva autorizzazione del Direttore, previo parere degli uffici competenti.*

ART. 30
TERMINE DELLE ASSEGNAZIONI

1. *Le assegnazioni dei Posteggi e dei Magazzini cessano:*
 - a) *Alla scadenza del periodo previsto all'art. 26;*
 - b) *per rinuncia dell'assegnatario durante il periodo di assegnazione;*
 - c) *per fallimento dichiarato a carico dall'Assegnatario;*
 - d) *per scioglimento della società assegnataria.*

ART. 31
REVOCA DELLE ASSEGNAZIONI

1. *L'assegnazione del posteggio e magazzino è revocata nei seguenti casi, sentita la Commissione di Mercato:*
 - a) *cessione totale o parziale del posteggio o del magazzino a terzi;*
 - b) *perdita dei requisiti prescritti per l'esercizio di attività commerciale, ai sensi dell'art. 5 secondo comma del D.L.vo n. 114 del 31 marzo 1998;*
 - c) *inattività completa del posteggio per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'Ente Gestore*
 - d) *accertate gravi scorrettezze commerciali;*
 - e) *accertata morosità di oltre 30 giorni nel pagamento del canone stabilito per il posteggio o il magazzino.*



2. *La revoca è dichiarata dall'Ente Gestore, sentita la Commissione di Mercato, previa contestazione degli addebiti all'interessato, che deve rispondere entro 10 giorni dalla ricezione degli addebiti medesimi, salvo ogni altra azione civile e penale.*

ART. 32
RICONSEGNA DEI POSTEGGI E DEI MAGAZZINI

1. *Cessata o revocata l'assegnazione, i Posteggi, i Magazzini ed annessi debbono essere riconsegnati all'Ente Gestore liberi da persone e cose ed in condizioni funzionali, entro 15 giorni alla cessazione o alla comunicazione di revoca.*
2. *In caso di inottemperanza si procede allo sgombero, a cura della Direzione del MERCATO ed a spese degli interessati.*
3. *L'Assegnatario del Posteggio o del Magazzino è tenuto a rimborsare i danni arrecati al Posteggio o al Magazzino stesso.*

ART. 33
CALENDARIO E ORARIO

1. *Le Contrattazioni di vendita hanno luogo tutti i giorni, fatta eccezione per quelli indicati dal Calendario, redatto dall'Ente Gestore.*
2. *L'orario delle vendite viene fissato dall'Ente Gestore con la procedura indicata nel comma precedente.*
3. *L'orario riservato ai privati consumatori non deve coincidere con quello riservato alle categorie di cui **all'art. 19**.*
4. *Nei periodi di forti produzioni ed operatività del MERCATO il Direttore ha la facoltà di modificare gli orari adattandoli alle esigenze del MERCATO.*
5. *Gli Operatori Assegnatari di Magazzini impegnati nella lavorazione e confezionamento dei prodotti concertano col Direttore del MERCATO l'orario delle proprie attività.*

ART. 34
INIZIO E TERMINE DELLE OPERAZIONI DI VENDITA

L'inizio e il termine delle operazioni di vendita, nonché delle vendite ai privati consumatori, sono annunciati con apposito segnale.

ART. 35
INGRESSO AL MERCATO

1. *Hanno libero accesso al MERCATO tutte le persone in possesso del documento di cui **all'art. 22**.*



2. *I privati consumatori sono liberamente ammessi durante l'orario di cui **all'art. 33**, secondo le modalità stabilite dal Direttore del MERCATO.*

ART. 36
ORDINE INTERNO

1. *E' vietato sia nel MERCATO che nelle sue dipendenze:*
 - a) *ingombrare i luoghi di passaggio ed ostacolare comunque la circolazione;*
 - b) *attirare i compratori con grida o schiamazzi;*
 - c) *gettare sui luoghi di passaggio derrate avariate od altro;*
 - d) *introdurre animali;*
 - e) *sollecitare offerte;*
 - f) *tutto ciò che possa menomare o compromettere l'ordine e la disciplina del MERCATO e delle contrattazioni.*
2. *Gli Operatori del MERCATO ed il personale di fatica possono apporre in appositi albi avvisi a carattere sindacale, previo visto del Direttore.*

ART. 37
PULIZIA DEI POSTEGGI

1. *Gli assegnatari debbono curare che i posteggi, i magazzini e gli annessi di loro pertinenza, siano tenuti puliti e sgombri da rifiuti.*
2. *I rifiuti debbono essere a cura degli intestatari dei Posteggi o dei Magazzini raccolti in appositi recipienti come previsto dalle norme di igiene, per essere poi ritirati dal personale all'uopo incaricato.*

ART. 38
CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI

1. *L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli nonché il carico e lo scarico delle merci, sono regolati dal Direttore del MERCATO, con apposito provvedimento.*
2. *L'uso dei mezzi per il trasporto interno delle merci, in ausilio alle operazioni di facchinaggio, e' autorizzato dal Direttore del MERCATO.*
3. *Le caratteristiche tecniche e di ingombro dei mezzi di cui al comma precedente, nonché il numero, debbono essere stabilite dal Direttore del MERCATO, tenendo presenti le esigenze igieniche e funzionali del MERCATO, in rapporto agli impianti e alla rete viaria di esse, nonché la necessità di evitare rumori ed inquinamento.*
4. *Nell'interno del MERCATO i veicoli debbono procedere a passo d'uomo.*



ART. 39
OPERAZIONI DI VENDITA

1. *Le vendite avvengono, di regola, a libera contrattazione. La Direzione del MERCATO comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori, nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte in MERCATO.*
2. *Salvo diverso accordo tra le parti, il pagamento da parte del compratore deve avvenire in contanti. In mancanza di pagamento, si darà luogo ai provvedimenti disciplinari di cui **all'art. 47** del presente regolamento.*

ART. 40
VENDITA ALL'ASTA

1. *La vendita dei prodotti può effettuarsi anche mediante asta pubblica da parte di Astatori autorizzati.*
2. *Le vendite all'asta si effettuano per lotti di prodotti omogenei. Il venditore ha l'obbligo di comunicare, all'inizio di ciascuna operazione di vendita, il peso, la specie, la varietà, la categoria ed il prezzo base della merce offerta. Quando sul prezzo base vi sia una sola offerta e questa sia stata per tre volte proclamata, la partita è aggiudicata all'unico offerente. Se nessuna offerta sia presentata sul prezzo minimo di asta, è consentito aprire una nuova gara in base alla migliore offerta fatta dai presenti.*
3. *La provvigione spettante all'astatore è stabilita dall'Ente Gestore, secondo le disposizioni nazionali in materia, sentite le organizzazioni di categoria e la Commissione di mercato.*

ART. 41
MERCE IN VENDITA

1. *La merce esposta nei Posteggi deve essere ripartita in distinte cataste, secondo le diverse specie, qualità e provenienza, quando quest'ultima caratterizzi il prodotto.*
2. *Ai Venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal MERCATO le merci introdotte, senza dover per il ritiro stesso corrispondere all'Ente Gestore alcun diritto o pagamento di qualsiasi natura.*

ART. 42
COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

1. *Per la classificazione, calibrazione, le tolleranze, l'imballaggio e la presentazione dei prodotti ortofrutticoli regolamentati in sede C.E.E., si applicano le norme comunitarie. Per i prodotti ortofrutticoli non regolamentati si applicano le disposizioni di commercializzazione stabilite dalle norme vigenti.*
2. *Il Direttore del MERCATO ha la facoltà di vietare la vendita di quelle partite e colli di merce non in regola con le norme di commercializzazione, oppure di consentirla, qualora la merce stessa venga adeguatamente riclassificata.*



ART. 43
NORME PER LA VENDITA

1. *Le vendite non effettuate a mezzo Astatore debbono essere fatte personalmente dagli intestatari dei Posteggi o dalle persone di cui al secondo comma dell'art. 27 e dai Produttori titolari dell'autorizzazione alla vendita diretta ai sensi del presente Regolamento.*
2. *Le vendite possono essere effettuate anche da personale dipendente regolarmente assunto per tale specifica funzione.*
3. *Le vendite si effettuano a peso netto, a numero o a collo, con l'osservanza delle norme sulla commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli.*
4. *Esaurita la contrattazione della merce, il Compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata, ancorché essa sia normalizzata o, comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente presso il posteggio del Venditore. Se dai controlli la merce non risulti conforme alla qualità contrattata, il Compratore può rifiutarla ed annullare l'acquisto.*

ART. 44
VENDITE PER CONTO

1. *I Commissionari ed i Mandatari ammessi ad operare nel MERCATO devono esplicitare il loro mandato con le garanzie e le norme stabilite per essi dalle vigenti disposizioni.*
2. *Ai Commissionari e ai Mandatari spetta una provvigione da concordare fra le parti che, in ogni caso, non può superare il limite massimo stabilito dalla normativa in vigore.*
3. *La provvigione è comprensiva di tutte le spese di MERCATO, dal momento della consegna dei prodotti alla soglia del posteggio fisso alla consegna dei prodotti stessi all'acquirente, nonché dello "star del credere".*
4. *Il Commissionario potrà rivalersi delle spese sostenute per rendere i prodotti rispondenti alle norme vigenti in materia di commercializzazione, quando a tali operazioni non abbia provveduto il Committente.*
5. *Delle operazioni medesime il Commissionario informerà il Direttore del MERCATO e il Committente.*
6. *I Commissionari e i Mandatari debbono presentare ai loro Committenti o Mandanti regolare conto vendita per i prodotti venduti.*
7. *In ogni conto vendita deve risultare:*
 - a) *la natura e la qualifica del prodotto ed il numero dei colli;*
 - b) *il prezzo di vendita;*
 - c) *il peso netto di ciascuna partita o collo venduto;*



d) il netto ricavo da accreditare al Committente o Mandante.

- 8. I Commissionari e i Mandatari debbono tenere a disposizione della Direzione del MERCATO tutti gli atti e documenti relativi alle transazioni effettuate per conto dei loro Committenti o Mandanti.*

ART. 45

CERTIFICAZIONI PER DERRATE NON AMMESSE ALLE VENDITE O DEPERITE

- 1. Gli operatori del MERCATO possono chiedere al Direttore la certificazione attestante la mancata ammissione alle vendite delle merci non aventi i requisiti voluti dalle norme in vigore.*
- 2. Per le merci rimaste invendute e che hanno subito deperimento o che non abbiano requisiti qualitativi previsti, gli operatori possono chiedere apposito accertamento al Direttore del MERCATO, il quale, d'intesa con l'Organo Sanitario e/o il servizio di Controllo Qualità, eseguito l'accertamento e, sempre che il deterioramento non sia tale da impedire la commestibilità delle derrate, rilascia un certificato comprovante l'obbligo di ricondizionamento e il valore del deprezzamento in relazione ai costi.*
- 3. Per le merci di cui al comma precedente per le quali sia impedita la vendita e non più ricondizionabili, il Direttore rilascia un certificato comprovante il ritiro dal MERCATO o la distruzione in riferimento a quanto accertato dall'organo di Controllo Qualità e dall'Organo Sanitario.*
- 4. L'operatore che non ottemperi alle disposizioni suddette non può, in nessun caso, giustificare al produttore o speditore, per uno dei motivi di cui al presente articolo, la mancata vendita o una vendita a prezzi inferiori a quelli della giornata ovvero di una quantità inferiore a quella ricevuta.*

ART. 46

DERRATE AFFIDATE ALLA DIREZIONE DEL MERCATO

- 1. Il Direttore del MERCATO provvede, mediante l'opera di mandatari o di commissionari, nonché della cassa di MERCATO alla vendita:*
 - a) delle derrate pervenute affidate alla Direzione per la vendita;*
 - b) delle derrate pervenute nel MERCATO all'indirizzo dei Commercianti, Commissionari o Mandatari sospesi, durante il periodo della sospensione, salva diversa disposizione dello speditore, nonché di quelle pervenute a destinatari sconosciuti alla Direzione del MERCATO o irreperibili.*
- 2. I Commissionari, i mandatari e la Cassa di MERCATO sono tenuti a compiere tutte le operazioni e funzioni delle quali vengono incaricati dalla Direzione del MERCATO, e devono versare nello stesso giorno delle vendite alla Cassa di MERCATO, per il successivo inoltro agli aventi diritto, il netto ricavo delle anzidette vendite.*



3. *L'Ente Gestore e la Direzione del MERCATO non assumono nessuna responsabilità diretta o indiretta, sotto qualsiasi titolo, verso i Produttori, Speditori o altri, per pagamenti ad essi dovuti in dipendenza delle operazioni anzidette.*

ART. 47

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI E AMMINISTRATIVI

1. *Indipendentemente dall'eventuale azione penale e dalle sanzioni previste da altre leggi o da Regolamenti locali, le infrazioni alle norme del presente Regolamento o alle disposizioni legislative e regolamentari danno luogo, a carico degli operatori del MERCATO, all'azione disciplinare e amministrativa, così graduata, secondo la gravità dell'infrazione o della recidività verificatasi durante il periodo dell'Assegnazione:*
- a) *diffida scritta e motivata;*
 - b) *sospensione da ogni attività nel MERCATO per un periodo di minimo tre giorni massimo tre mesi da parte del Direttore del Mercato, previa contestazione degli addebiti agli interessati;*
 - c) *revoca dell'Assegnazione del Posteggio per motivi di cui **all'art. 31** del presente Regolamento, con provvedimento del direttore del Mercato sentita la Commissione di Mercato.*
2. *Ogni violazione alle norme del presente Regolamento, per le quali non provvedono specifiche disposizioni di legge, sono soggette alle sanzioni amministrative che saranno definite dalla Giunta Municipale su proposta della Direzione di Mercato.*

ART. 48

OPERATORI

*Per operatori si intendono i soggetti previsti **agli articoli n. 18, 19 e 20** del presente Regolamento così come previsto dall'art. 10 della Legge n. 125 del 23.03.1959.*

ART. 49

NORME TRANSITORIE

1. *Nella prima assegnazione dei posteggi nel Nuovo Mercato è data precedenza assoluta alle Ditte Commissionarie e commerciali, già assegnatarie di posteggio ed operanti nell'attuale Mercato;*
2. *Alle Ditte commissionarie e commerciali, già assegnatarie di posteggio ed operanti nell'attuale Mercato che hanno conseguito un volume d'affari superiore a Euro 1.500.00,00 (unmilionequinquecento/00) nell'anno 2003, potrà essere assegnato, a richiesta, un doppio posteggio;*
3. *Alla luce del disposto del precedente comma 2), ratificare, di conseguenza, le operazioni di sorteggio e le assegnazioni effettuate ed approvate con determinazione del Dirigente dell'U.A. Mercati n. 13, in data 5/11/2003, ivi compresa l'assegnazione di un doppio posteggio in favore dei richiedenti che hanno dimostrato di aver conseguito un volume d'affari superiore a Euro 1.500.00,00 (unmilionequinquecento/00) nell'anno 2001;*



4. *Riservare alle Ditte assegnatarie già operanti nel Mercato un ulteriore 50% dei posteggi residuali, dopo le operazioni di sorteggio e le assegnazioni di cui al comma precedente;*
5. *Stabilire che i posteggi, di cui al precedente comma 4), saranno assegnati, in aggiunta al posteggio già assegnato, alle Ditte che ne faranno richiesta, sulla base di apposita graduatoria redatta secondo il criterio del maggiore volume d'affari conseguito nell'anno 2003 che, in ogni caso, non potrà essere inferiore ad Euro 1.500.00,00 (unmilioneecinquecento/00). A parità di volume d'affari si terrà conto dell'anzianità mercatale nell'attuale struttura.*
6. *Gli interessati dovranno presentare apposita istanza al Sindaco entro e non oltre il 31.03.2004. Della presente facoltà sarà data immediata comunicazione agli interessati a cura del segretario generale.*
7. *Il termine di cui al 6° comma è perentorio, fa fede il timbro di protocollo di ricezione del Comune ovvero il timbro postale di spedizione della raccomandata.*
8. *L'istanza di cui al precedente comma 6 potrà essere avanzata, nei termini perentori di cui sopra, esclusivamente dagli operatori in possesso di entrambi i seguenti requisiti:*
 - 8.1 *nelle procedure di cui al comma 3, non sono stati assegnatari di un secondo locale;*
 - 8.2 *abbiamo già nell'attuale mercato attivi due locali, costituenti unica concessione.*
9. *Gli operatori di cui al comma 5 del presente articolo debbono scegliere due locali contigui tra quelli rimasti disponibili, al fine di costituire un'unica concessione.*
10. *L'Ente gestore si riserva la facoltà di verificare la veridicità dei dati.*
11. *Tutte le assegnazioni dei posteggi al NUOVO MERCATO, di cui al presente articolo, saranno successivamente formalizzate, solo nei confronti di quegli operatori in regola coi pagamenti dei canoni di concessione ed effettivamente operanti.*
12. *Il Sindaco sentiti gli operatori e il Direttore, stabilirà la data perentoria entro cui entrerà in funzione il NUOVO MERCATO.*
13. *Tutti i restanti posteggi, a conclusione delle precedenti procedure, e per non meno del 50% di quelli restanti a seguito del sorteggio, debbono essere assegnati con bando pubblico, secondo i criteri di cui **all'art. 25** del presente regolamento.*

ART. 50

ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO.

1. *Il presente Regolamento di Mercato, entrerà in vigore dopo la pubblicazione per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio secondo la normativa vigente.*
2. *Il Regolamento di Mercato precedente, cessa di avere efficacia ad intervenuta esecutività del presente Regolamento.*

IN PUBBLICAZIONE DAL 6 AL 21.02.2004